



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DI BIAGIO e PUPPATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 2015

Disposizioni concernenti il diritto di iscrizione all’anagrafe
del feto «nato morto»

ONOREVOLI SENATORI. - Secondo i dati pubblicati nell'aprile 2011 dalla rivista scientifica «The Lancet» sono circa 2,6 i milioni bambini nati morti ogni anno nel mondo e sebbene il 98 per cento di queste morti avvenga nei Paesi poveri o in via di sviluppo, percentuali sempre più alte interessano i Paesi più ricchi. Nello specifico in Italia una gravidanza su 6 si interrompe con la morte del bambino e 9 bambini al giorno muoiono a termine, poco prima del parto o dopo la nascita, con notevoli ripercussioni sulla salute psicofisica delle madri e della coppia;

Sebbene in Italia la natimortalità ogni anno colpisca circa 180.000 famiglie alla morte perinatale sussiste nel nostro Paese una forma deleteria di tabù che ne limita la comprensione, l'approfondimento e la sensibilizzazione.

Esiste dunque un limite di matrice culturale a cui si aggiunge anche un ventaglio di criticità che, seppur meramente amministrative, acquiscono il carattere drammatico della gestione dell'evento «morte in utero» in capo ai genitori, che nella stragrande maggioranza dei casi si ritrovano privi di riferimenti ed informazioni chiare e puntuali.

Nel nostro Paese, a differenza di quanto avviene in Europa (e nello specifico in Francia ed in Germania), non esiste una disposizione precisa che disciplini l'iscrizione di un bimbo nato morto all'anagrafe, acuendo di fatto l'onere emotivo in capo ai genitori afflitti da un lutto di tale natura.

Nel nostro ordinamento, nonostante non vi sia alcuna norma contraria, qualora la perdita di un bambino avvenga in un'età gestazionale inferiore alle 28 settimane, si verifica in genere un'opposizione da parte de-

gli uffici dello stato civile all'iscrizione del bimbo nei relativi registri.

Circa i parametri entro cui è riconosciuta dalla legge italiana una sorta di «dignità di cittadino» ai feti nati morti appare opportuno segnalare la molteplicità di disposizioni che sembra sottendere la disciplina.

L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante il regolamento di polizia mortuaria, dispone per «i nati morti, di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale», prevedendo ulteriormente che «a richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane». Introducendo un principio di discrezionalità che, di contro, trova scarsa applicazione sul versante pratico considerando che le autorità competenti non sono ben disposte ad accettare un'opzione di tale natura.

L'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di tutela della madre lavoratrice disciplinando il congedo di maternità «nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità», equipara di fatto il «nato morto» dopo il 180° giorno di gestazione al «nato vivo», senza legittimare alcun vincolo afferente all'età gestazionale del feto;

vale la pena ulteriormente evidenziare che l'ISTAT, ai fini delle proprie rilevazioni, registra come nati morti i feti dell'età di 25 settimane più 5 giorni di vita intrauterina, così come emerge dal glossario statistico, alla definizione di «aborto spontaneo».

Il regolamento (UE) n. 328/2011 della Commissione, del 5 aprile 2011, all'articolo 2 definisce «nato morto», «la morte del feto, ossia il decesso prima dell'espulsione o dell'estrazione completa dal corpo della madre di un prodotto del concepimento, quale che sia la durata della gestazione. Il decesso è indicato dal fatto che, dopo la separazione dalla madre, il feto non respira né manifesta alcun altro segno di vita, come il battito cardiaco, la pulsazione del cordone ombelicale o movimenti definiti dei muscoli volontari». Inoltre, all'articolo 3, indica tre successivi parametri per selezionare i nati morti oggetto di rilevazione statistica: peso alla nascita (tra i 500 e i 900 grammi); età gestazionale (tra le 22 e 27 settimane); lunghezza tra vertice e tallone (tra 25 e 34 centimetri).

Si ritiene opportuno segnalare che il calcolo della durata della gestazione intrauterina presenta notevoli difficoltà, con un margine di errore che va di meno 6 a più 14 giorni dell'età reale, ove effettuato, in base ai dati anamnestici; in ragione di tali aspetti le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità utilizzano come criterio di discriminare tra prodotto del concepimento e «nato morto» quello del peso di 500 grammi.

L'articolo 30, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, ai fini della dichiarazione di nascita del «nato morto», non indica alcuna durata della gestazione.

Non sussiste alcuna distinzione tra «nato morto» e prodotto abortivo anche nelle circolari ministeriali (circolare del Ministero della salute 19 dicembre 2001, n. 15) e regionali (prot. n. 52583 del 7 novembre 2002, all. 6), ai fini della redazione del CEDAP (certificato di assistenza al parto) di

cui al decreto ministeriale 16 luglio 2001, n. 349;

Malgrado il complesso scenario normativo nel 2013 si registra la prima pronuncia a favore dell'iscrizione all'anagrafe di un bambino con età gestazionale inferiore alle 28 settimane: un orientamento giurisprudenziale che dovrebbe configurarsi come riferimento per la disciplina della materia. Infatti, la prima sezione civile del tribunale ordinario di Padova ha accolto le richieste di 2 genitori per la formazione tardiva dell'atto di nascita della loro primogenita, nata morta alla presunta età gestazionale di 26 più 3 settimane, motivando quanto segue: «Va inoltre precisato che l'età gestazionale rileva solo ai fini delle norme di polizia mortuaria, e segnatamente dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, che prevede che in caso di nati morti di età gestazionale inferiore alle 28 settimane, debba essere proposta domanda specifica di seppellimento all'Unità Sanitaria, ma non incide sulla formazione dell'atto di nascita, come si desume anche dal primo comma dell'articolo 7 che espressamente fa salve le disposizione dell'articolo 74 del precedente ordinamento dello stato civile di cui al Regio decreto 9 luglio 1939 n. 1238 (...) ne consegue che la qualificazione come 'prodotto abortivo' del feto, ai fini del regolamento di polizia mortuaria e quindi di seppellimento è del tutto ininfluenza ai fini dell'iscrizione nei registri dello stato civile».

Alla luce della sentenza, appare evidente la sussistenza di una lacuna normativa che merita di essere colmata, al fine di dare dignità ai bambini deceduti oltre a prevedere una forma di coerenza normativa in capo ad una materia complessa e frammentata.

L'iscrizione all'anagrafe di un figlio nato morto, indipendentemente dalla sua età gestazionale, rappresenta un riconoscimento eticamente e normativamente inderogabile, oltre a configurarsi come un strumento di tutela e di rispetto verso i genitori che hanno perso un figlio.

La consapevolezza di siffatto vuoto normativo e della sussistenza di un *deficit* etico da parte dell'amministrazione ha mosso la società civile ad attivarsi anche attraverso gli strumenti di partecipazione e sollecitazione popolare: vale la pena segnalare che l'associazione «Pensiero celeste», attiva dal 2012 nello scenario del supporto alle famiglie colpite da morte perinatale, ha lanciato all'inizio del 2015 una petizione, attualmente sottoscritta da un migliaio di cittadini, che chiede ufficialmente al Governo la modifica dell'articolo 37 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000.

Con questo disegno di legge si intende creare le condizioni per un'armonizzazione normativa che miri ad ordinare le disposizioni vigenti, introducendone una chiara e di certa attuazione che esorcizzi perplessità e comportamenti illegittimamente arbitrari da parte degli uffici dello stato civile: un orientamento che dovrebbe basarsi sull'allineamento delle norme a quanto previsto dall'OMS, che individua come criterio di riferimento il peso alla nascita del feto (500 grammi), in considerazione del carattere scientificamente poco attendibile del calcolo gestazionale.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Definizione di feto nato morto)

1. Per feto «nato morto» si intende il prodotto del concepimento, indipendentemente dall'età gestazionale dello stesso, completamente espulso o estratto dalla madre, che non mostri alcun segno di vitalità, come respiro spontaneo o dopo stimolazioni, pulsazioni cardiache o del cordone ombelicale, o quando l'autopsia non metta in evidenza aria nei polmoni.

Art. 2.

*(Requisiti del feto nato morto
per l'iscrizione)*

1. Al fine dell'iscrizione al registro di stato civile il feto nato morto deve soddisfare il criterio ponderale del peso pari o superiore ai 500 grammi. Tale indicazione deve risultare dal certificato redatto dal medico che ne ha dichiarato la natimortalità.

Art. 3.

(Libero arbitrio dei genitori)

1. È facoltà dei genitori di feti nati morti, rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 2, presentare domanda di iscrizione nel registro di stato civile, su apposito modulo corredato da certificato medico di natimortalità ai sensi dell'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Art. 4.

(Attività dell'ufficiale dell'anagrafe)

1. L'ufficiale d'anagrafe provvede alla regolare tenuta dell'anagrafe dei feti nati morti ed è responsabile della esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici.

2. Egli ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche, e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento per la sua esecuzione.

3. Può interpellare, allo stesso fine, gli enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati.

4. Il personale dell'anagrafe ha l'obbligo di osservare il segreto su tutte le notizie di cui viene a conoscenza a causa delle sue funzioni.

Art. 5.

(Tenuta dei registri)

1. La vigilanza sulla tenuta delle anagrafi dei feti nati morti è esercitata dal Ministero dell'interno e dall'Istituto centrale di statistica. Nessuna annotazione sugli atti anagrafici, in aggiunta a quelle previste dalla presente legge, può essere disposta senza l'autorizzazione del Ministero dell'interno d'intesa con il Ministero della salute.

Art. 6.

(Disposizioni finali)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

